



**IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in persona dei giudici:

dott. Bartolomeo QUATRARO presidente
dott.ssa Guendalina PASCALE giudice rel.
dott.ssa Elisa TOSI giudice

premessso:

- che in data 5.10.10 si sono svolte le operazioni di voto relative al concordato preventivo proposto dalla società G.P. s.r.l. in liquidazione;
- che in data 14.2.11, a seguito dell'intervenuto raggiungimento delle maggioranze di legge, il medesimo concordato è stato omologato;
- che, successivamente, in data 3.1.13, la società proponente ha chiesto l'approvazione di un'istanza di "integrazione" asseritamente migliorativa del piano concordatario, che modifica, tra l'altro il termine di esecuzione del concordato medesimo, posticipandolo di 18 mesi;

rilevato:

- che l'art. 175, co. 2, LF, prevede espressamente l'immodificabilità della proposta di concordato dopo l'inizio delle operazioni di voto;
- che, a tale proposito, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile ogni modifica o integrazione della proposta concordataria intervenuta dopo il decreto di apertura della procedura, ma prima dell'inizio delle operazioni di voto, statuendo che, in tali casi, non occorre né una nuova relazione del professionista né un nuovo decreto di apertura, in quanto sarebbero già operativi gli organi a ciò deputati (cioè il commissario giudiziale e il tribunale fallimentare), essendo necessario, unicamente, il rinvio dell'adunanza dei creditori, al fine di garantire il diritto dei creditori di esprimere il voto nella piena consapevolezza dell'avvenuta modifica (v. tra gli altri Tribunale Pescara 16 ottobre 2008 e Tribunale Palermo sez. IV, 18 maggio 2007, in www.dejuregiuffre.it);
- che tale indirizzo si è inserito nel solco dell'interpretazione già fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, che, già prima della riforma della legge fallimentare, aveva ritenuto che, se al termine dei necessari conteggi la originaria domanda di concordato

fosse stata respinta, la proposta migliorativa, nelle more avanzata dal debitore, si sarebbe configurata sostanzialmente come una domanda nuova, inammissibile, stante l'espresso divieto contenuto nell'art. 160 n 2) L.F., mentre qualora l'originaria domanda fosse stata accolta, la proposta stessa sarebbe stata irrilevante (v. Cassazione civile sez. I, 4 dicembre 1999, n. 13582);

- che, conseguentemente, ferma l'inammissibilità di proposte modificative successive alla votazione dei creditori in sede di adunanza, la società debitrice può adempiere, al di fuori della procedura concordataria, alle obbligazioni naturali identificabili nella corresponsione di una percentuale maggiore di quella offerta ai creditori, approvata e omologata, senza facoltà di ripetere (trattandosi, appunto, di obbligazioni naturali) quanto eventualmente a tale titolo corrisposto;
- che, pertanto, dev'essere dichiarato non luogo a provvedere;

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di integrazione della proposta concordataria depositata in data 3.1.13 da G.P. s.r.l. in liquidazione

Così deciso in Novara, in camera di consiglio, il 21/2/2013

Il Presidente

(dott. Bartolomeo Quatraro)



Il Giudice estensore

(dottssa Guendalina Pascale)

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria

- 7 MAR. 2013

IL CANCELLIERE

